



**COMUNE DI CORCIANO**  
**(Provincia di Perugia)**

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE  
ENTRATE**  
**(Art. 52 D.Lgs 446/97)**

## INDICE

Art. 1 - Oggetto e finalità del regolamento .....	3
Art. 2 - Definizione delle entrate.....	3
Art. 3 - Regolamentazione delle entrate.....	3
Art. 4 - Determinazione delle aliquote, dei canoni, dei prezzi, delle tariffe .....	3
Art. 5 – Soggetti responsabili delle entrate .....	4
Art. 6 - Agevolazioni.....	4
Art. 7 - Forme di gestione delle entrate.....	4
Art. 8 - Modalità di pagamento dei tributi e delle altre entrate .....	5
Art. 9 - Attività di verifica e controllo .....	5
Art. 10 - Attività di accertamento e rettifica delle entrate tributarie epatrimoniali .....	5
Art. 10 bis - contraddittorio preventivo .....	6
Art. 11 - Requisiti dell’atto di accertamento in rettifica o d’ufficio .....	9
Art. 11 bis – Annullabilità degli atti tributari.....	10
Art. 11 ter – Nullità degli atti tributari .....	10
Art. 12 - Accertamento esecutivo patrimoniale .....	10
Art. 13 - Riscossione coattiva .....	11
Art. 14 - Sanzioni .....	12
Art. 15 - Interessi moratori.....	12
Art. 16 - Notificazione degli atti, spese postali e oneri di riscossione a carico debitore .....	12
Art. 17 - Rateizzazione.....	13
Art. 18 - Compensazione dei crediti tributari .....	15
Art. 19 - Accollo dei debiti tributari .....	16
Art. 20 - Compensazione su proposta del Comune.....	17
Art. 21 - Discarico di crediti inesigibili .....	17
Art. 22 - Esonero dalle procedure .....	17
Art. 23 - Diritto di interpello del contribuente .....	18
Art. 23 bis – Istanza di interpello.....	19
Art. 23 ter –Adempimenti del Comune.....	20
Art. 23 quater – Efficacia della risposta all’istanza di interpello.....	20
Art. 24 - Ravvedimento operoso .....	21
Art. 25 – Autotutela obbligatoria .....	21
Art. 25 bis – Autotutela facoltativa.....	22
Art. 25 ter – Divieto di bis in idem nel procedimento tributario .....	23
Art. 25 quater – Divieto di divulgazione dei dati dei contribuenti .....	23
Art. 25 quinquies – Principio di proporzionalità nel procedimento tributario.....	23
Art. 25 septies – Documenti di prassi .....	24
Art. 26 - Disciplina dell’istituto dell'accertamento con adesione .....	24
Art. 26 bis - Ambito di applicazione dell’accertamento con adesione .....	25
Art. 26 ter - Attivazione del procedimento per la definizione in accertamento con adesione .....	25
Art. 26 quater - Accertamento con adesione ad iniziativa dell'ufficio.....	26
Art. 26 quinquies - Accertamento con adesione ad iniziativa del contribuente.....	26
Art. 26 sex - Esame dell’istanza ed invito a comparire per definire l'accertamento.....	27
Art. 26 septies - Atto di accertamento con adesione.....	27
Art. 26 octies - Perfezionamento della definizione.....	27
Art. 26 noven - Effetti della definizione .....	28
Art. 26 decem - Riduzione della sanzione .....	28
Art. 27 - Tutela giudiziaria.....	28
Art. 28 - Disposizioni finali .....	29

## **TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Art. 1 - Oggetto e finalità del regolamento**

1. Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina generale di tutte le entrate proprie del Comune, sia tributarie che patrimoniali, con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali, in conformità ai principi dettati dal D.Lgs 18/08/2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni ed a ogni altra disposizione di legge in materia.
2. Le disposizioni del regolamento sono volte ad individuare le entrate, a dettare principi per la determinazione delle aliquote dei tributi, dei canoni, delle tariffe e dei prezzi dei servizi, a disciplinare le attività di liquidazione, di accertamento, di riscossione, di contenzioso, di determinazione ed applicazione delle sanzioni, a specificare le procedure, le competenze degli uffici e le forme di gestione.

### **Art. 2 - Definizione delle entrate**

1. Costituiscono entrate tributarie quelle derivanti dall'applicazione delle leggi dello Stato, le quali, in attuazione della riserva dell'art. 23 della Costituzione, individuano i tributi di pertinenza del Comune, le fattispecie imponibili, i soggetti passivi, le aliquote massime, con esclusione dei trasferimenti e delle quote di tributi erariali, regionali e provinciali.
2. Costituiscono entrate di natura patrimoniale tutte quelle che non rientrano nel precedente comma 1, quali canoni e proventi per l'uso ed il godimento di beni comunali, corrispettivi e tariffe per la fornitura di beni e per la prestazione di servizi ed in genere ogni altra risorsa la cui titolarità spetta al Comune.

### **Art. 3 - Regolamentazione delle entrate**

1. Per ciascun tipo di entrata il Comune può adottare un apposito regolamento informato ai criteri generali stabiliti dal presente atto, da approvare entro il termine previsto dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, di approvazione. Il regolamento, se approvato entro il predetto termine, avrà efficacia dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.
2. I regolamenti adottati per la disciplina delle entrate tributarie debbono essere trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze secondo le modalità ed i termini previsti dalla legge.
3. Per quanto non regolamentato, si applicano le disposizioni di legge vigenti.

### **Art. 4 - Determinazione delle aliquote, dei canoni, dei prezzi, delle tariffe**

1. Le aliquote e le tariffe dei tributi sono determinate con apposita deliberazione entro i limiti stabiliti dalla legge per ciascuno di essi e nei termini previsti dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, salvo diversa disposizione legislativa. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine anzidetto, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, si applicano le tariffe e le aliquote vigenti per l'anno precedente.

2. I canoni per l'utilizzo del patrimonio comunale, le tariffe ed i corrispettivi per la fornitura di beni e per prestazioni di servizi vengono determinati con apposita deliberazione, in conformità dei parametri forniti dalla legge, entro i termini di approvazione del bilancio di previsione, salvo diversa disposizione legislativa.
3. Le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi comunali sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze secondo le modalità ed i termini stabiliti dalla legge.

### **Art. 5 – Soggetti responsabili delle entrate**

1. Sono responsabili della gestione delle singole entrate del Comune i responsabili dei servizi individuati con il piano esecutivo di gestione o altro atto di organizzazione. In particolare, nei casi previsti dalle singole leggi d'imposta, la Giunta comunale provvede a designare il relativo funzionario responsabile del tributo.
2. Fermo restando quanto previsto dal vigente regolamento comunale di contabilità, il responsabile della gestione della singola entrata cura tutte le operazioni utili alla sua acquisizione, compresa l'attività istruttoria di controllo e verifica, l'attività di accertamento, sanzionatoria, nonché quella di riscossione spontanea e coattiva. Egli sottoscrive l'avviso di accertamento dei tributi comunali, l'atto finalizzato alla riscossione coattiva delle entrate comunali, il ruolo per la riscossione dei tributi e delle altre entrate o l'ingiunzione fiscale.
3. Qualora sia deliberato di affidare ai soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lettera b) del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446 o all'agente della riscossione ai sensi dell'art. 2 del Decreto Legge 26/10/2016, n. 193, anche disgiuntamente, la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le altre entrate, i suddetti soggetti devono intendersi responsabili delle attività connesse, con i poteri di cui al comma precedente.

### **Art. 6 - Agevolazioni**

1. I criteri per le riduzioni e le esenzioni per le entrate comunali sono individuati dal Consiglio comunale con apposita deliberazione o nell'ambito degli specifici regolamenti di applicazione, nel rispetto delle previsioni di legge.
2. Ai sensi dell'art. 82, comma 7, del Decreto Legislativo 03/07/2017, n. 117 e dell'art. 104 del medesimo decreto, le Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) di cui all'art. 10 del Decreto Legislativo 04/12/1997, n. 460, iscritte negli appositi registri, sono esenti dal pagamento di tutti i tributi comunali e dai connessi adempimenti, fatta eccezione per l'imposta municipale propria (IMU), per la quale si applicano le specifiche disposizioni di legge e regolamentari.

## **TITOLO II ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE**

### **Art. 7 - Forme di gestione delle entrate**

1. La forma di gestione delle entrate, singolarmente per ciascuna di esse o cumulativamente per due o più categorie di entrate, per le attività, anche disgiunte, di liquidazione, accertamento e riscossione, viene scelta dal Consiglio comunale tra la gestione diretta ed una delle forme

previste nell'art. 52, comma 5, del Decreto Legislativo 15/12/1997 n. 446 e dall'art. 2 del Decreto Legge 26/10/2016, n. 193.

2. In ogni caso, l'affidamento ai soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lettera b), del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446 non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente.
3. E' esclusa ogni partecipazione diretta degli amministratori del Comune e loro parenti ed affini negli organi di gestione delle aziende nonché delle società miste costituite o partecipate in conformità delle disposizioni legislative vigenti.
4. La forma di gestione prescelta per le entrate deve rispondere ai criteri di maggiore economicità, funzionalità, efficienza, efficacia e fruizione per i cittadini in condizione di uguaglianza.
5. I provvedimenti con i quali si stabilisce la forma di gestione delle entrate sono sottoposti al parere preventivo dell'Organo di revisione.

### **Art. 8 - Modalità di pagamento dei tributi e delle altre entrate**

1. Le modalità di pagamento dei tributi e delle altre entrate comunali sono definite dalla legge ovvero dai singoli regolamenti disciplinanti le diverse risorse di entrata, in base all'art 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446 e all'art. 2-bis del Decreto Legge 22/10/2016, n. 193, fatta salva la disciplina particolare prevista dalla legge per il singolo tributo, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti e in funzione della velocizzazione delle fasi di acquisizione delle risorse e rendicontazione delle stesse.

### **Art. 9 - Attività di verifica e controllo**

1. I responsabili di ciascuna entrata gestita direttamente dall'Ente provvedono al controllo dei versamenti, delle dichiarazioni, denunce, comunicazioni e, in generale, di tutti gli adempimenti stabiliti a carico del contribuente o dell'utente dalle norme di legge e di regolamento che disciplinano le singole entrate.
2. Ai fini dello svolgimento delle attività di verifica e di controllo, il responsabile dell'entrata e i soggetti esterni incaricati della gestione/riscossione delle entrate si avvalgono di tutti i poteri previsti dalle norme di legge e regolamentari vigenti.
3. Possono essere affidate a terzi le attività di supporto propedeutiche all'accertamento ed alla riscossione delle entrate del Comune in favore dei soggetti iscritti nella Sezione separata dell'albo di cui all'art. 53 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446, prevista dall'art. 1, comma 805, della Legge 27/12/2019, n. 160. Nelle more della attuazione di tale Sezione le predette attività possono essere affidate a soggetti dotati della necessaria capacità tecnica, professionale ed economica, secondo le norme del codice dei contratti pubblici.

### **Art. 10 - Attività di accertamento e rettifica delle entrate tributarie e patrimoniali**

1. L'attività di accertamento e di rettifica delle entrate tributarie e patrimoniali è svolta dal Comune a mezzo del funzionario responsabile del tributo, dei responsabili della gestione delle singole entrate o dei soggetti di cui all'art. 52, comma 5, let. b) del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446, nel rispetto dei termini di decadenza o di prescrizione indicati nelle norme che le disciplinano.

2. Il funzionario responsabile del tributo, il responsabile della gestione dell'entrata ovvero il concessionario del servizio di accertamento/riscossione, procede all'emissione ed alla successiva notificazione dell'avviso di accertamento in rettifica o d'ufficio relativo ai tributi comunali, di cui all'art. 1, commi 161 e 162, della Legge 27/12/2006, n. 296 e dell'art. 1, comma 792, della Legge 27/12/2019, n. 160 e del contestuale atto di irrogazione della sanzione, ovvero dell'atto finalizzato alla riscossione coattiva delle entrate patrimoniali di cui all'art. 1, comma 792, della Legge 27/12/2019, n. 160.
3. Le attività di accertamento e di rettifica, sia per le entrate tributarie che patrimoniali, nel caso di affidamento, ai sensi del precedente art. 5, ai soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lettera b) Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446, sono svolte dai medesimi soggetti con le modalità indicate nel disciplinare che regola i rapporti con il Comune.

### **Art. 10 bis - contraddittorio preventivo**

1. Ai sensi delle disposizioni contenute nell'art. 1, commi 3-bis e 3-ter, della legge 27 luglio 2000, n. 212, prima dell'emissione di tutti gli atti autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria, fatta eccezione per quelli previsti dai commi 3, 4 e 5 del presente articolo, il Comune deve instaurare con il contribuente un contraddittorio informato ed effettivo, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212.
2. Gli atti per i quali sussiste il diritto al contraddittorio sono quelli riguardanti fattispecie impositive di natura non oggettiva, come, ad esempio, le aree fabbricabili ai fini dell'imposta municipale propria di cui all'art. 1, commi 739 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, salvo che non si tratti della mera liquidazione di dati dichiarati dal contribuente, le aree scoperte operative, le superfici in cui si producono rifiuti speciali e la destinazione tariffaria delle superfici di particolare complessità, nella tassa sui rifiuti di cui all'art.1, commi 641, e seguenti della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ed il mancato riconoscimento di un'esenzione o di un'agevolazione dichiarata dal contribuente.
3. In attuazione del comma 2 dell'art. 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, il diritto del contribuente al contraddittorio è escluso nell'ipotesi di atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni ed in particolare per i seguenti:
  - a. gli avvisi ed i solleciti di pagamento;
  - b. il ruolo e la cartella di pagamento;
  - c. gli atti di cui all'articolo 50, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, nonché ogni atto relativo alle procedure di riscossione coattiva conseguenti ad atti già notificati al contribuente;
  - d. gli atti relativi all'iscrizione di ipoteca, ai sensi dell'art. 77 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, fermo restando quanto previsto dal comma 2-bis del citato articolo 77;
  - e. il fermo amministrativo di beni mobili registrati di cui all'art. 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, fermo restando quanto previsto dal comma 2 del medesimo articolo 86;
  - f. gli avvisi di accertamento per omesso, parziale o ritardato pagamento del tributo, di mera liquidazione dell'imposta dovuta sulla base della dichiarazione presentata o delle informazioni già note al Comune per i quali non sussiste l'obbligo di dichiarazione;

- g. gli avvisi di accertamento per omessa o infedele presentazione della dichiarazione, laddove la fattispecie impositiva accertata sia di natura oggettiva;
  - h. gli avvisi di accertamento predisposti sulla base di meri incroci di dati;
  - i. il rifiuto espresso o tacito di rimborso dei tributi, sanzioni pecuniarie, interessi ed altri accessori;
  - j. il rigetto delle richieste di rateazione o dilazione di pagamento;
  - k. i provvedimenti di decadenza dal beneficio della rateazione adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 800, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
  - l. il diniego espresso o tacito sull'istanza di autotutela;
  - m. il diniego o la revoca di agevolazioni laddove gli stessi siano preceduti da comunicazioni previste dalle vigenti disposizioni;
  - n. gli atti di contestazione delle violazioni di cui all'art. 16 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472;
4. Sono altresì considerati atti automatizzati e sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale della dichiarazione, esclusi dal diritto al contraddittorio, gli altri atti autonomamente impugnabili avanti agli organi della giustizia tributaria, diversi da quelli del comma 2 ed in particolare:
- a. gli atti basati su dati nella disponibilità del Comune, dai quali le violazioni risultino in modo certo e preciso e non in via presuntiva ovvero da cui conseguano in modo certo e preciso e non in via presuntiva;
  - b. quelli basati sulla puntuale applicazione di disposizioni normative e dei relativi provvedimenti attuativi nei confronti di contribuenti selezionati effettuate utilizzando i dati in possesso del Comune, i quali sono considerati atti automatizzati e sostanzialmente automatizzati;
  - c. gli atti emessi a seguito di controlli automatizzati, effettuati sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni presentate dai contribuenti e dei dati in possesso del Comune, i quali sono considerati atti di liquidazione;
  - d. gli atti che scaturiscono dal controllo formale dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai contribuenti.
5. Il diritto al contraddittorio è inoltre escluso nell'ipotesi di motivato fondato pericolo per la riscossione. In tal caso, nell'atto devono essere esplicitate le ragioni che giustificano il pericolo per la riscossione del credito.
6. Nei casi in cui sussista il diritto del contribuente al contraddittorio preventivo, la mancanza dello stesso comporta l'annullabilità dell'atto.
7. È fatta salva la possibilità per il Comune di attivare comunque un contraddittorio facoltativo in tutte le fattispecie in cui il funzionario responsabile del tributo ritenga che lo stesso possa fornire elementi utili al procedimento accertativo o ad incrementare l'efficacia e l'efficienza dei controlli, rafforzando la sostenibilità della pretesa impositiva. Nei casi previsti dal presente comma, la mancata attivazione del contraddittorio non comporta comunque l'annullabilità dell'atto.
8. Per consentire il contraddittorio, il Comune comunica al contribuente lo schema di atto, a mezzo posta elettronica certificata, raccomandata con avviso di ricevimento, consegna diretta o altre modalità idonee a garantirne la conoscibilità, nel rispetto delle vigenti norme in materia di tutela del trattamento dei dati personali.

9. La comunicazione di cui al comma 8 deve assegnare un termine non inferiore a 60 giorni entro cui il contribuente può presentare eventuali controdeduzioni ovvero per accedere agli atti del fascicolo ed estrarne copia, su richiesta del contribuente. È facoltà del contribuente chiedere altresì di essere convocato.
10. Lo schema di atto reca, oltre all'invito alla formulazione di osservazioni, anche quello alla presentazione di istanza per la definizione dell'accertamento con adesione, in luogo delle osservazioni, ai sensi dell'art. 26 e seguenti.
11. È facoltà del funzionario responsabile del tributo, qualora lo ritenga necessario, convocare il contribuente.
12. Lo schema di atto deve quantomeno contenere:
  - a. I presupposti di fatto, i mezzi di prova e le ragioni giuridiche che fondano la pretesa dell'ente
  - b. I periodi di imposta suscettibili di accertamento;
  - c. le maggior imposte, sanzioni ed interessi dovuti;
  - d. il termine, non inferiore a sessanta giorni, per la presentazione di eventuali controdeduzioni o per la richiesta di accesso ed estrazione di copia degli atti del fascicolo;
  - e. l'eventuale giorno e luogo della comparizione ai fini del contraddittorio;
  - f. l'invito alla presentazione di istanza per la definizione dell'accertamento con adesione, in luogo delle controdeduzioni, ai sensi dell'art. 26 e seguenti.
13. Nel caso di convocazione del contribuente, di cui ai commi 9 e 11, se necessario può essere redatto un formale verbale dell'incontro, nel quale devono essere indicate le motivazioni e gli elementi forniti dal contribuente stesso.
14. Laddove all'esito delle osservazioni ne emergano i presupposti, le parti possono dare corso, di comune accordo, al procedimento di accertamento con adesione di cui al decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 e del vigente regolamento comunale in materia.
15. Il contraddittorio deve essere informato ed effettivo, rendendo edotto il contribuente di tutte le motivazioni della pretesa tributaria.
16. L'accesso del contribuente agli atti del fascicolo e l'estrazione di copie devono avvenire nel rispetto delle norme del vigente regolamento comunale in materia di accesso ai documenti amministrativi e previa corresponsione dei diritti di ricerca e riproduzione previsti dalle normative comunali. L'accesso deve essere consentito nei limiti di quanto necessario per permettere al contribuente una completa conoscenza della pretesa tributaria e della motivazione della stessa, con esclusione dell'accesso ai dati personali eventualmente presenti nel fascicolo non strettamente necessari a tal fine e nel rispetto, comunque, delle vigenti norme in materia di trattamento dei dati personali e del diritto alla riservatezza.
17. L'atto non può essere emesso prima della scadenza del termine di cui al comma 9. L'atto adottato all'esito del contraddittorio tiene conto delle osservazioni del contribuente ed è motivato con riferimento a quelle che l'amministrazione comunale ritiene di non accogliere.

18. Qualora la scadenza del termine di cui al comma 9 è successiva a quella del termine di decadenza per la adozione dell'atto conclusivo ovvero se tra la scadenza del termine assegnato per l'esercizio del contraddittorio e il predetto termine di decadenza decorrano meno di centoventi giorni, tale ultimo termine è posticipato al centoventesimo giorno successivo alla data di scadenza del termine di esercizio del contraddittorio.
19. Fatte salve diverse disposizioni di legge, la notifica dello schema di atto, di cui al comma 8 preclude l'applicazione dell'istituto del ravvedimento operoso, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

### **Art. 11 - Requisiti dell'atto di accertamento in rettifica o d'ufficio**

1. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto, ai mezzi di prova ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati. Qualora la motivazione faccia riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, quest'ultimo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che l'avviso non ne riproduca il contenuto essenziale e la motivazione indichi espressamente le ragioni per le quali i dati e gli elementi contenuti nell'atto richiamato si ritengono sussistenti e fondati. L'obbligo si ritiene assolto qualora dall'esame del provvedimento il destinatario sia messo nelle condizioni di poter esercitare, validamente, i propri diritti difensivi nelle sedi competenti.
2. I fatti e i mezzi di prova a fondamento dell'atto non possono essere successivamente modificati, integrati o sostituiti se non attraverso l'adozione di un ulteriore atto, ove ne ricorrano i presupposti e non siano maturate le decadenze.
3. Gli atti devono, altresì, contenere l'indicazione:
  - a. dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato;
  - b. del responsabile del procedimento;
  - c. dell'organo od autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame dell'atto;
  - d. delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere;
  - e. del termine entro cui effettuare il relativo pagamento;
  - f. dell'importo degli oneri di riscossione connessi all'emissione dell'atto impositivo;
  - g. della indicazione dei maggiori oneri connessi all'attivazione delle procedure di riscossione coattiva.
4. Nel caso in cui l'avviso di accertamento provveda alla contestuale irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, lo stesso dovrà dare indicazione dei fatti attribuiti al trasgressore, degli elementi probatori, delle norme applicate, dei criteri utilizzati per la determinazione delle sanzioni comminate e della loro entità nei limiti minimi e massimi previsti dalla legge.
5. L'avviso di accertamento deve contenere l'intimazione a adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 relativo alla riscossione frazionata delle sanzioni in pendenza di giudizio.

6. L'avviso deve inoltre espressamente dare indicazione che, in caso di inutile decorso del termine per il versamento degli importi richiesti, lo stesso acquisisce l'efficacia di titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari di cui al Titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, senza la necessità di procedere a successiva emissione di altro atto.
7. L'avviso deve altresì recare indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione, anche ai fini dell'esecuzione forzata, delle somme richieste e non versate.
8. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario responsabile del tributo.

### **Art. 11 bis – Annullabilità degli atti tributari**

1. Ai sensi dell'art. 7-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, gli atti del Comune impugnabili dinanzi agli organi di giurisdizione tributaria sono annullabili per violazione di legge, ivi incluse le norme sulla competenza, sul procedimento, sulla partecipazione del contribuente e sulla validità degli atti.
2. I motivi di annullabilità e di infondatezza dell'atto sono dedotti, a pena di decadenza, con il ricorso introduttivo del giudizio dinanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado e non sono rilevabili d'ufficio.
3. Non costituisce causa di annullabilità la mera irregolarità, la mancata o erronea indicazione delle informazioni di cui all'art. 7, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212.

### **Art. 11 ter – Nullità degli atti tributari**

1. Ai sensi dell'art. 7-ter della legge 27 luglio 2000, n. 212, gli atti del Comune impugnabili dinanzi agli organi di giurisdizione tributaria sono nulli se viziati per difetto assoluto di attribuzione, adottati in violazione o elusione di giudicato, ovvero se affetti da altri vizi di nullità qualificati espressamente come tali da disposizioni entrate in vigore successivamente al D.Lgs 219/2023.
2. I vizi di nullità di cui al presente articolo possono essere eccepiti in sede amministrativa o giudiziaria, sono rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio e danno diritto alla ripetizione di quanto versato, fatta salva la prescrizione del credito.

### **Art. 12 - Accertamento esecutivo patrimoniale**

1. L'accertamento esecutivo patrimoniale, finalizzato alla riscossione delle entrate patrimoniali, deve essere notificato nel rispetto dei termini prescrizionali previsti per ciascuna tipologia di entrata.
2. L'accertamento esecutivo patrimoniale deve contenere, oltre alla precisa individuazione del debito originario, degli interessi e degli altri eventuali oneri aggiuntivi, l'intimazione ad adempiere, entro sessanta giorni dalla notifica, all'obbligo di pagamento degli importi nello stesso indicati, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 32 del Decreto Legislativo 01/09/2011, n. 150. L'accertamento esecutivo patrimoniale deve altresì recare espressamente l'indicazione che lo stesso costituisce titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché

l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione.

3. Il contenuto dell'accertamento esecutivo patrimoniale è riprodotto anche nei successivi atti da notificare al debitore in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti.
4. L'accertamento esecutivo patrimoniale acquista efficacia di titolo esecutivo decorsi sessanta giorni dalla notifica, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 29/09/1973, n. 602, o dell'ingiunzione di pagamento di cui al Regio Decreto 14/04/1910, n. 639.
5. L'avviso di accertamento esecutivo patrimoniale è notificato al debitore secondo le modalità del ammesse dalla legge.
6. E' facoltà del soggetto responsabile dell'entrata, prima di attivare le procedure di riscossione coattiva tramite la notifica del provvedimento di cui al presente articolo, sollecitare il pagamento, assegnando al debitore un termine non inferiore a 15 giorni per ottemperare.
7. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle Sanzioni amministrative di cui al Decreto Legislativo 30/04/1992, n. 285. La riscossione coattiva di quest'ultime è effettuata ricorrendo all'iscrizione a ruolo, a norma del Decreto del Presidente della Repubblica 29/09/1973, n. 602, ovvero all'ingiunzione di pagamento di cui al Regio Decreto 14/04/1910, n. 639.

### **Art. 13 - Riscossione coattiva**

1. Decorsi 30 giorni dal termine per la proposizione del ricorso, per l'accertamento esecutivo tributario, e dal termine di 60 giorni dalla notifica, per l'accertamento esecutivo patrimoniale, il funzionario responsabile del tributo o il soggetto responsabile dell'entrata patrimoniale procede all'affidamento in carico al soggetto legittimato alla riscossione forzata indicato negli atti di accertamento e negli atti relativi alle entrate patrimoniali, ovvero ad altro soggetto incaricato successivamente all'emissione degli atti stessi.
2. Con riferimento agli atti di cui al comma precedente, in caso di avvenuta presentazione del ricorso, il funzionario responsabile del tributo o il soggetto responsabile dell'entrata patrimoniale valuta l'attivazione della riscossione in pendenza di giudizio, ai sensi delle disposizioni di legge vigenti, avendo riferimento alla natura del creditore, entità del credito.
3. In presenza di fondato pericolo per il positivo esito della riscossione si procede ai sensi dell'articolo 1, comma 792, lettera d), della Legge 27/12/2019, n. 160.
4. I soggetti legittimati alla riscossione forzata sono individuati dal Consiglio comunale o nel regolamento di disciplina delle singole entrate, sulla base della forma di gestione scelta per ogni entrata, ai sensi del precedente art. 5. La riscossione coattiva delle entrate tributarie può essere effettuata:
  - in forma diretta dal Comune;
  - mediante soggetti concessionari di cui all'art. 52, comma 5 let. b) del Decreto Legislativo 15/12/1997, 446;
  - mediante l'agente nazionale della riscossione affidatario del relativo servizio, ai sensi delle disposizioni di cui al Decreto Legge 22/10/2016, n. 193;
  - mediante altri soggetti eventualmente previsti dalla legge.

## **Art. 14 - Sanzioni**

1. Nel caso di inadempienza del contribuente in materia di tributi locali si applicano le sanzioni amministrative previste dai Decreti Legislativi 18/12/1997, numeri 471, 472 e 473 e successive modifiche ed integrazioni. Nell'atto impositivo sono indicate le eventuali riduzioni della sanzione in caso di acquiescenza alle risultanze dell'atto, correlato al versamento degli importi complessivamente entro il termine indicato ed intimato nell'atto.
2. Le sanzioni sono irrogate con atto contestuale all'avviso di accertamento, salvo il caso in cui non siano connesse all'ammontare del tributo dovuto, emesso dal funzionario responsabile del tributo, il quale deve contenere tutti gli elementi utili per la individuazione della violazione e dei criteri seguiti per la quantificazione della sanzione stessa.

## **Art. 15 - Interessi moratori**

1. Per le entrate tributarie, ai sensi dell'art. 1, comma 165, della Legge 27/12/2006, n. 296, la misura annua degli interessi è fissata al tasso legale maggiorato di due punti percentuali. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dalla data di esigibilità delle somme o quella diversa stabilita dalla legge.
2. Per le entrate non tributarie la misura degli interessi è fissata dalle discipline legislative vigenti o da i singoli regolamenti disciplinanti la specifica entrata. In mancanza si applica il tasso di interesse legale.
3. La medesima misura di cui sopra si applica anche ai rimborsi.
4. Ai sensi dell'art. 1, comma 802, della Legge 27/12/2019, n. 160, su tutte le somme di qualunque natura, esclusi le sanzioni, gli interessi, le spese di notifica e gli oneri di riscossione, decorsi trenta giorni dall'esecutività dell'avviso di accertamento o dell'atto finalizzato alla riscossione delle entrate patrimoniali e fino alla data del pagamento si applicano gli interessi di mora conteggiati al tasso di interesse legale maggiorato di due punti percentuali. Nel caso di affidamento della riscossione del credito comunale all'Agente della riscossione, Agenzia delle Entrate-Riscossione o a Riscossione Sicilia S.p.A., si applica quanto previsto dall'articolo 1, comma 792, lettera i) della Legge 27/12/2019, n. 160.

## **Art. 16 - Notificazione degli atti, spese postali e oneri di riscossione a carico debitore**

1. Gli atti di accertamento devono essere notificati in forma diretta dal Servizio Tributi o a mezzo del messo notificatore, secondo quanto previsto dalle norme del Codice di procedura civile, ovvero a mezzo del servizio postale o a mezzo posta elettronica certificata ovvero attraverso la piattaforma delle notifiche digitali di cui all'articolo 26 del decreto legge n. 76/2020. Analogamente devono essere notificati con una delle modalità sopra indicate gli atti in cui siano rideterminati gli importi dovuti in base agli avvisi di accertamento e ai connessi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni quali, ad esempio, quelli connessi a procedure di autotutela decisoria, a procedure di accertamento con adesione.

2. Le attività di accertamento e di recupero delle somme dovute, nel caso di affidamento mediante concessione a terzi del servizio, devono essere svolte secondo le modalità contenute nei regolamenti ed indicate nel disciplinare che regola i rapporti tra Comune e tale soggetto.
3. Al destinatario della notificazione deve essere garantito il diritto alla difesa, ponendolo in condizione di conoscere, con l'ordinaria diligenza, il contenuto dell'atto.
4. Per la notifica degli atti di accertamento e delle ingiunzioni fiscali emanate ai sensi del Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639 il Responsabile del Servizio competente, con provvedimento formale, può nominare uno o più messi notificatori. I messi notificatori possono essere nominati tra i dipendenti dell'amministrazione comunale o tra i dipendenti dei soggetti ai quali l'ente locale ha affidato, anche disgiuntamente, l'accertamento e la riscossione dei tributi che per qualifica professionale, esperienza, capacità ed affidabilità, forniscono idonea garanzia del corretto svolgimento delle funzioni assegnate, previo superamento di esame di idoneità.
5. Gli atti di accertamento e/o irrogazione delle sanzioni liquidano ed intimano il versamento degli importi dovuti a titolo di spese di notifica dell'atto stesso e di oneri di riscossione, determinati dalle vigenti disposizioni di legge, posti a carico del debitore.
6. Ai sensi dell'art. 7-sexies della legge 27 luglio 2000, n. 212, è inesistente la notificazione degli atti impositivi o della riscossione priva dei suoi elementi essenziali ovvero effettuata nei confronti di soggetti giuridicamente inesistenti, totalmente privi di collegamento con il destinatario o estinti. Fuori dai casi di cui al primo periodo, la notificazione eseguita in violazione delle norme di legge è nulla. La nullità può essere sanata dal raggiungimento dello scopo dell'atto, sempreché l'impugnazione sia proposta entro il termine di decadenza dell'accertamento. L'inesistenza della notificazione di un atto recettizio ne comporta l'inefficacia.
7. Ai sensi dell'art. 7-sexies, della legge 27 luglio 2000, n. 212, gli effetti della notificazione, ivi compresi quelli interruttivi, sospensivi o impeditivi, si producono solo nei confronti del destinatario e non si estendono ai terzi, ivi inclusi i coobbligati.

### **Art. 17 – Rateizzazione**

1. Il funzionario responsabile del tributo, il responsabile dell'entrata, il soggetto affidatario di cui all'art. 5, comma 3 del presente regolamento o il soggetto affidatario della riscossione forzata, su richiesta del debitore, da presentare entro il termine previsto per il pagamento dell'avviso di accertamento, concede la ripartizione del pagamento delle somme dovute in seguito alla notifica di un avviso di accertamento esecutivo o di un accertamento esecutivo patrimoniale, emessi ai sensi dell'art. 1, comma 792, della L. 27/12/2019, n. 160, in rate mensili di pari importo fino ad un massimo di cinquantaquattro rate, fermo restando che l'importo minimo non può essere inferiore ad € 100,00.
2. La rateizzazione può essere concessa solo al debitore che versi in condizioni di temporanea difficoltà ad adempiere. Si definisce in stato temporaneo di difficoltà il debitore che non è in grado di effettuare il versamento dell'intero importo dovuto sulla base degli atti sopra indicati, ma che può comunque far fronte all'onere finanziario risultante dalla ripartizione del debito in un numero di rate congruo e sostenibile rispetto alla sua condizione economico-patrimoniale. A tal fine la richiesta di rateizzazione deve essere corredata da una dichiarazione del debitore, resa

ai sensi degli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445, che attesti le condizioni di temporanea ed obiettiva difficoltà, facendo riferimento all'ISEE, alla situazione lavorativa, alla condizione familiare, alle disponibilità liquide o ad altri elementi in grado di comprovare le predette condizioni. Nel caso in cui l'importo dell'atto per quale si chiede la rateizzazione o il debito complessivo del soggetto persona fisica, nel caso in cui la richiesta si riferisca a più atti, siano superiori a € 25.000,00, in luogo della dichiarazione sostitutiva il richiedente deve comprovare lo stato di temporanea ed obiettiva difficoltà, allegando alla richiesta la certificazione relativa all'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo familiare o documentazione comprovante la situazione dei propri conti correnti, bancari o di deposito, la situazione finanziaria e patrimoniale o la condizione lavorativa. Nel caso si tratti di un soggetto diverso dalle persone fisiche, dovrà essere prodotta idonea documentazione che consenta la valutazione economico, patrimoniale e finanziaria dell'impresa anche producendo la documentazione richiesta dall'agente nazionale della riscossione per il rilascio di provvedimenti di rateizzazione eccedenti l'importo dallo stesso stabiliti, quale, ad esempio, il bilancio o gli indicatori previsti dal medesimo agente.

3. Il numero massimo di rate mensili concedibili viene graduato in base all'importo complessivo del debito secondo quanto di seguito indicato:

<b>Importo del debito</b>	<b>Numero max di rate mensili</b>
Fino a euro 100,00	Nessuna rateizzazione
Da 100,01 euro a 500,00 euro	4
Da 500,01 a 1.000,00 euro	6
Da 1.000,01 a 3.000,00 euro	12
Da 3.000,01 euro a 6.000,00 euro	24
Da 6.000,01 euro a 12.000,00 euro	36
Da 12.000,01 euro a 25.000,00 euro	42
Oltre 25.000,00	54

4. Il numero massimo di rate può essere elevato fino ad ulteriori 12 mensilità, qualora si sia in presenza di una situazione di grave difficoltà economica o sociale, debitamente comprovata tramite relazione dei servizi sociali del Comune.
5. La rateizzazione comporta l'applicazione degli interessi di mora di cui all'articolo 15, comma 4, nella misura vigente al momento della presentazione dell'istanza, che resta ferma per tutta la durata della rateizzazione. Nessuna dilazione o rateizzazione può essere concessa senza applicazione degli interessi. Resta ferma la decorrenza degli interessi prevista dal sopra richiamato art. 15, comma 4, del presente regolamento.
6. Le rate possono essere determinate in forma fissa ovvero a quota capitale costante. La prima rata deve essere versata entro la fine del mese di ricezione del provvedimento di rateizzazione. Contestualmente devono essere versati gli interessi maturati prima della decorrenza del piano di ammortamento. Le successive rate scadono l'ultimo giorno di ciascun mese successivo alla scadenza della prima rata. In caso di presenza di situazioni particolari, da motivarsi all'interno della richiesta di rateizzazione, è possibile accordare periodicità di rateizzazione diversa da quella mensile, fermo restando la sua durata massima.
7. Nell'ipotesi di avviso di accertamento che preveda la riduzione dell'importo delle sanzioni in caso di adesione, l'importo della sanzione ridotta deve essere versato entro il termine per la presentazione del ricorso avverso l'avviso di accertamento. In questo caso la rateizzazione riguarderà l'importo residuo dell'avviso.

8. La rateizzazione non può essere accordata se il debitore risulti moroso in relazione a precedenti rateizzazioni o dilazioni.
9. Qualora l'importo rateizzato sia superiore a € 25.000,00 la concessione della rateizzazione o della dilazione è subordinata alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza fidejussoria bancaria o assicurativa, rilasciata da un soggetto iscritto negli elenchi dei soggetti bancari, assicurativi o intermediari finanziari autorizzato al rilascio di garanzie a favore di enti pubblici. E' facoltà del Comune valutare l'ammissibilità della garanzia prodotta. E' facoltà del Comune richiedere comunque la prestazione di tale garanzia anche per importi inferiori, in considerazione della specifica situazione del contribuente.
10. Ricevuta la richiesta di rateizzazione, il Comune o il soggetto affidatario dell'entrata o quello affidatario della riscossione può iscrivere ipoteca o il fermo amministrativo solo nel caso di mancato accoglimento della richiesta, ovvero di decadenza dai benefici della rateizzazione. Sono fatte salve comunque le procedure esecutive già avviate alla data di concessione della rateizzazione.
11. La procedura di rateizzazione si perfeziona con il versamento della prima rata e, laddove richiesto, con il deposito della garanzia fidejussoria e la sua accettazione da parte del responsabile competente. In tale caso il debitore può richiedere la sospensione delle procedure cautelari già avviate, ferme restando le procedure esecutive già avviate alla data della richiesta di rateizzazione.
12. Il mancato pagamento di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi, determina la decadenza dal beneficio di rateizzazione, salvo che non intervenga il pagamento entro 30 giorni dalla ricezione di apposito sollecito di pagamento. In caso di decadenza, l'importo residuo dovuto non può più essere rateizzato e il debito è riscuotibile tutto in unica soluzione.
13. In caso di comprovato peggioramento della situazione economica del debitore, il funzionario responsabile del tributo o il responsabile della gestione dell'entrata può prorogare la dilazione concessa per una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di quarantotto rate mensili, a condizione che non sia intervenuta decadenza ai sensi del comma 12.
14. Nell'ipotesi in cui la riscossione coattiva dell'entrata sia stata già affidata all'agente della riscossione Agenzia delle entrate-riscossione ovvero a Riscossione Sicilia Spa, la disciplina di cui al presente articolo non si applica e la richiesta di rateizzazione deve essere presentata dal debitore all'agente della riscossione competente, secondo la disciplina prevista dall'art. 19 del Decreto del Presidente della Repubblica 29/09/1972, n. 602.
15. Restano ferme le eventuali norme speciali previste dalla legge o dai regolamenti comunali relative alla rateizzazione delle singole entrate.
16. Gli atti diversi da quelli di cui al comma 1 possono rateizzarsi secondo le regole previste dal presente articolo, per quanto compatibili, prevedendo comunque un numero massimo di rate, per importi maggiori di € 3.000,00, non superiore a 12 mesi. Non possono ulteriormente rateizzarsi gli avvisi bonari, rispetto a quanto eventualmente già dagli stessi previsto.

## **Art. 18 - Compensazione dei crediti tributari**

1. Il contribuente che si trovi nella condizione di aver versato somme non dovute relative ad un'entrata tributaria può, in alternativa alla presentazione della richiesta di rimborso, effettuare la compensazione del suo credito con gli importi da lui dovuti per la medesima entrata.

2. Il contribuente può opporre in compensazione il proprio credito tributario nei confronti del Comune solo se riconosciuto certo, liquido ed esigibile dal competente servizio comunale.
3. La compensazione è ammessa esclusivamente per le entrate tributarie per le quali è prevista la riscossione diretta da parte del Comune, con esclusione di quelle riscosse a mezzo ruolo, per il tramite dell'Agente della riscossione, e di quelle la cui riscossione sia stata affidata ad uno dei soggetti individuati dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446. I soggetti a cui sia stata affidata la riscossione dei tributi possono prevedere modalità di compensazione dei crediti vantati dai contribuenti con i versamenti del tributo a loro affidato.
4. I crediti relativi ad una determinata entrata tributaria possono essere compensati esclusivamente con versamenti dovuti per il medesimo tributo.
5. Al fine di poter accedere alla compensazione, il contribuente deve presentare apposita richiesta al Comune. A seguito del ricevimento della richiesta il Comune, accertata la sussistenza del credito, provvede ad inviare al medesimo una comunicazione, dove specifica l'importo riconosciuto. La compensazione del credito deve essere effettuata con il primo versamento ordinario utile del medesimo tributo, la cui scadenza sia successiva alla data della formale comunicazione dell'Ufficio Comunale di accertamento del credito, salvo che il contribuente non comunichi espressamente di volersi avvalere della compensazione con un versamento ordinario avente scadenza successiva o con importi dovuti relativi ad avvisi di accertamento notificati.
6. Il contribuente non può procedere alla compensazione del credito prima del ricevimento della comunicazione del Comune. Qualora ciò avvenga ed il Comune accerti che il credito non era del tutto od in parte spettante, il versamento dovuto sarà considerato omesso per la parte relativa al credito non riconosciuto.
7. Nell'ipotesi in cui il contribuente non effettui la compensazione con il versamento così come individuato nel comma 5, è obbligato a darne comunicazione al Comune ai fini della corretta registrazione contabile.
8. I medesimi termini di decadenza per il diritto al rimborso previsti dalle norme vigenti si applicano anche per i crediti richiesti in compensazione.

### **Art. 19 - Accollo dei debiti tributari**

1. E' ammesso l'accollo del debito d'imposta altrui senza liberazione del contribuente originario.
2. L'obbligazione tributaria può comunque essere estinta per compensazione tra debiti dovuti dall'accollato e crediti vantati dall'accollante nei confronti del Comune in relazione al medesimo tributo riferiti al medesimo anno d'imposta.
3. L'accollo non è possibile per debiti e crediti prescritti o per quali sia intervenuta decadenza nei modi e nei termini di legge.
4. L'accollo deve essere richiesto dall'interessato in forma scritta, con indicazione analitica e dettagliata dei conteggi, compensazioni e della provenienza e causa dei debiti e dei crediti, adeguatamente documentati od autocertificati nel rispetto della normativa vigente in materia. La richiesta, deve essere avanzata e sottoscritta congiuntamente dall'accollato e dall'accollante, dovendo risultare dalla stessa chiaramente i termini ed i limiti dell'accollo.
5. L'accollo è accordato con atto adottato dal funzionario competente. Lo stesso si perfeziona solo

con il ricevimento da parte dei soggetti interessati del predetto atto.

### **Art. 20 - Compensazione su proposta del Comune**

1. Nel caso in cui il contribuente risulti creditore nei confronti del Comune relativamente al pagamento di somme di denaro certe, liquide ed esigibili, relative a fatture per prestazioni ovvero a contributi e/o provvidenze economiche di qualsiasi natura e specie e il medesimo, alla data in cui dovrebbe essere eseguito il pagamento, risulti debitore del Comune per somme di denaro certe, liquide ed esigibili relative a tributi comunali in seguito alla notifica di avvisi di accertamento o ingiunzioni fiscali scaduti, ovvero altri importi certi, liquidi ed esigibili, il Comune può proporre al debitore la compensazione per corrispondenti somme a debito/credito, che si estinguono alla data cui entrambe sono divenute certe liquide ed esigibili.
2. A tal fine l'ufficio competente alla liquidazione della spesa è tenuto a richiedere all'ufficio tributi la verifica in merito alla sussistenza di posizioni debitorie del contribuente, secondo le modalità che saranno definite da apposita deliberazione della Giunta comunale.
3. Nel caso in cui il credito del contribuente sia superiore al debito nei confronti del Comune, il Comune procede al pagamento per la differenza.
4. La compensazione di cui al presente articolo è esclusa in caso di:
  - a. Importi a debito risultanti consegnati in carico all'agente della riscossione o ad altri soggetti incaricati dal Comune per la riscossione coattiva;
  - b. Pignoramento del credito che il contribuente vanta nei confronti del Comune;
  - c. Altre cause di indisponibilità previste da leggi o provvedimenti giudiziari;
  - d. Contributi di natura socio-assistenziale.
5. La procedura di cui al presente articolo si applica a decorrere da quando sono definite dalla Giunta comunale le modalità per la verifica delle posizioni debitorie da parte dell'Ufficio che procede alla liquidazione della spesa.

### **Art. 21 - Discarico di crediti inesigibili**

1. Il funzionario responsabile del tributo o il responsabile dell'entrata è tenuto a comunicare annualmente in sede di riaccertamento ordinario dei residui i crediti di dubbia esigibilità e quelli inesigibili.
2. A tal fine deve motivare adeguatamente le cause dell'inesigibilità del credito, attraverso l'analitica descrizione delle procedure seguite per la sua realizzazione, prima della sua eliminazione parziale o totale, indicando anche le eventuali ragioni che hanno condotto alla maturazione della prescrizione.

### **Art. 22 - Esonero dalle procedure**

1. In considerazione dell'attività istruttoria e di accertamento che l'ufficio comunale dovrebbe effettuare per la riscossione dei tributi, nonché degli oneri collegati alla medesima, non si procede alla notifica di avvisi di accertamento o di atti finalizzati alla riscossione delle entrate patrimoniali degli stessi, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, qualora la somma dovuta, comprensiva di sanzioni ed interessi, sia inferiore a **30** euro complessivi. Tale limite non vale come franchigia.

2. Non si procede alla riscossione coattiva, a seguito di pagamento parziale, se l'importo complessivo ancora dovuto, inclusivo di oneri di riscossione, spese, ed ulteriori interessi, risulta inferiore ad € 16.
3. Nell'ipotesi di riscossione coattiva diretta o di affidamento della stessa ai soggetti dell'art. 52, comma 5, lettera b, del D.Lgs 446/1997, non si procede all'attivazione di misure cautelari o esecutive se l'importo del titolo esecutivo, comprensivo di sanzioni ed interessi, è inferiore al € 30. Il debito rimane comunque a carico del soggetto moroso e potrà essere oggetto di recupero in via cumulativa, sempre superiore all'importo sopra indicato, con crediti oggetto di successiva notifica con separati atti.
4. I rimborsi non vengono disposti qualora il tributo da rimborsare per ogni annualità sia inferiore al limite minimo previsto per il versamento spontaneo dei singoli tributi.
5. Il comma 1 non si applica quando si tratti di somme dovute periodicamente con cadenza inferiore all'anno, salvo il caso in cui l'ammontare complessivo degli importi dovuti nell'anno solare, compresi interessi e sanzioni, risulti comunque inferiore al limite di cui al comma 1.
6. L'abbandono del credito è formalizzato con atto del responsabile competente.
7. I limiti di cui al presente articolo non si applicano ai corrispettivi per i servizi resi a pagamento.

### **TITOLO III ISTITUTI DEFLATTIVI DEL CONTENZIOSO**

#### **Art. 23 - Diritto di interpello del contribuente**

1. Il diritto di interpello del contribuente in materia di tributi comunali è disciplinato dal presente regolamento in attuazione e sulla base dei principi degli artt.1 e 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212 e del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156.
2. Il diritto di interpello ha la funzione di far conoscere preventivamente al contribuente quale sia la portata di una disposizione tributaria, quando vi siano obiettive condizioni di incertezza o la corretta qualificazione di fattispecie alla luce delle disposizioni tributarie applicabili, l'ambito di applicazione della disciplina sull'abuso del diritto e quale sarà il comportamento del Comune in sede di controllo.
3. Ciascun contribuente, qualora ricorrano condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione di una disposizione normativa riguardante tributi comunali e sulla corretta qualificazione di una fattispecie impositiva alla luce delle disposizioni tributarie applicabili alle medesime, può inoltrare al Comune istanza di interpello; l'istanza di interpello deve riguardare l'applicazione della disposizione tributaria a casi concreti e personali. L'interpello non può essere proposto con riferimento ad accertamenti tecnici.
4. Non ricorrono condizioni di obiettiva incertezza quando il Comune ha compiutamente fornito la soluzione per fattispecie corrispondenti a quella rappresentata dal contribuente per le quali il

Comune ha già reso note istruzioni, chiarimenti ed interpretazioni di carattere generale mediante atti pubblicati nel proprio sito istituzionale.

5. L'istanza di interpello può essere presentata dal contribuente, anche non residente, obbligato a porre in essere adempimenti tributari dichiarativi o di versamento relativi a tributi di competenza del Comune; l'istanza può essere presentata anche dai soggetti che in base a specifiche disposizioni di legge sono obbligati a porre in essere gli adempimenti tributari per conto del predetto contribuente.
6. Le Associazioni sindacali e di categoria, i Centri di Assistenza Fiscale e gli studi professionali possono presentare apposita istanza relativa al medesimo caso che riguarda una pluralità di associati, iscritti o rappresentati. In tal caso la risposta fornita dal Comune non produce gli effetti di cui all'articolo 23 quater.
7. L'istanza di cui al comma 1 deve essere presentata:
  - a. prima della scadenza dei termini previsti dalla legge o dai regolamenti comunali per la presentazione della dichiarazione o per l'assolvimento di altri obblighi tributari aventi ad oggetto o comunque connessi alla fattispecie cui si riferisce l'istanza medesima senza che, a tali fini, assumano valenza i termini concessi al Comune per rendere la propria risposta;
  - b. prima di porre in essere il comportamento o di dare attuazione alla norma oggetto di interpello.
8. L'istanza di interpello, redatta in carta libera ed esente da bollo, è presentata al Comune mediante consegna a mano, o mediante spedizione a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento o per via telematica attraverso posta elettronica certificata.
9. La presentazione dell'istanza di interpello non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme tributarie, né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.
10. La presentazione dell'istanza di interpello è gratuita oppure è subordinata al pagamento di un contributo stabilito con apposita deliberazione della Giunta comunale. Il gettito del contributo è destinato a finanziare la formazione del personale addetto all'ufficio tributi dell'Ente.

### **Art. 23 bis – Istanza di interpello**

1. L'istanza di interpello deve contenere a pena di inammissibilità:
  - a. i dati identificativi del contribuente e l'indicazione del domicilio e dei recapiti anche telematici dell'istante o dell'eventuale domiciliatario presso il quale devono essere effettuate le comunicazioni del Comune e deve essere comunicata la risposta;
  - b. la circostanziata e specifica descrizione del caso concreto e personale sul quale sussistono obiettive condizioni di incertezza della norma o della corretta qualificazione di una fattispecie impositiva;
  - c. le specifiche disposizioni di cui si richiede l'interpretazione o l'applicazione;
  - d. l'esposizione, in modo chiaro ed univoco, della soluzione proposta;
  - e. la sottoscrizione dell'istante o del suo legale rappresentante.

2. All'istanza di interpello deve essere allegata copia della documentazione non in possesso del Comune ed utile ai fini della soluzione del caso prospettato.
3. Nei casi in cui le istanze siano carenti dei requisiti di cui alle lettere c), d) ed e) del comma 1, il Comune invita il contribuente alla loro regolarizzazione entro il termine di 30 giorni; i termini della risposta iniziano a decorrere dal giorno in cui la regolarizzazione è stata effettuata.
4. L'istanza è inammissibile se:
  - a. è priva dei requisiti di cui al comma 1, lett. a) e b);
  - b. non è presentata preventivamente, ai sensi dell'articolo 23, comma 5;
  - c. non ricorrono le obiettive condizioni di incertezza, ai sensi dell'articolo 23;
  - d. ha ad oggetto la medesima questione sulla quale il contribuente ha già ottenuto un parere, salvo che vengano indicati elementi di fatto o di diritto non rappresentati precedentemente;
  - e. verte su questioni per le quali siano state già avviate attività di controllo alla data di presentazione dell'istanza di cui il contribuente sia formalmente a conoscenza, ivi compresa la notifica del questionario di cui all'articolo 1, comma 693 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
  - f. il contribuente invitato a integrare i dati che si assumono carenti ai sensi del comma 3, non provvede alla regolarizzazione nei termini previsti.

### **Art. 23 ter – Adempimenti del Comune**

1. La risposta, scritta e motivata, fornita dal Comune è comunicata al contribuente mediante servizio postale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o mediante posta elettronica certificata entro novanta giorni decorrenti dalla data di ricevimento dell'istanza di interpello da parte del Comune. Il termine è in ogni caso sospeso tra il 1° agosto ed il 31 agosto e ogni volta che è obbligatorio richiedere un parere preventivo ad altra amministrazione. Se il termine di scadenza della risposta cade di sabato o in giorno festivo è prorogato al primo giorno non festivo successivo.
2. Quando non sia possibile fornire una risposta sulla base del contenuto dell'istanza e dei documenti allegati, il Comune può richiedere, una sola volta, al contribuente di integrare l'istanza di interpello o la documentazione allegata. In tal caso il termine di cui al primo comma si interrompe alla data di ricevimento, da parte del contribuente, della richiesta del Comune e inizia a decorrere dalla data di ricezione, da parte del Comune, della integrazione. La mancata presentazione della documentazione richiesta entro il termine di tre mesi comporta rinuncia all'istanza di interpello, ferma restando la facoltà di presentazione di una nuova istanza, ove ricorrano i presupposti previsti dalla legge.
3. Le risposte fornite sono pubblicate sul sito istituzionale del Comune, nel rispetto delle vigenti norme in materia di riservatezza e di tutela del trattamento dei dati personali.

### **Art. 23 quater – Efficacia della risposta all'istanza di interpello**

1. La risposta ha efficacia esclusivamente nei confronti del contribuente istante, limitatamente al caso concreto e personale prospettato nell'istanza di interpello. Tale efficacia si estende anche ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla medesima fattispecie oggetto

dell'istanza di interpello, salvo rettifica della soluzione interpretativa da parte del Comune con valenza esclusivamente per gli eventuali comportamenti futuri dell'istante.

2. Qualora la risposta su istanze ammissibili e recanti l'indicazione della soluzione non pervenga entro il termine di cui all'articolo 23 ter si intende che il Comune condivida la soluzione prospettata dal contribuente, fatto salvo quanto previsto nel comma 2 dell'art. 23 ter.
3. Gli atti, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio difformi dalla risposta, espresso o tacita, sono annullabili.
4. Gli effetti della risposta all'istanza di interpello si estendono ai comportamenti successivi del contribuente.
5. Il Comune può successivamente rettificare la propria risposta, con atto da comunicare mediante servizio postale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o con posta elettronica certificata, con valenza esclusivamente per gli eventuali comportamenti futuri dell'istante.
6. Le risposte alle istanze di interpello non sono impugnabili.

### **Art. 24 - Ravvedimento operoso**

1. E' consentito al contribuente avvalersi anche per i tributi comunali dell'istituto del ravvedimento anche in caso di versamento frazionato, purché nei termini previsti dalle lettere a), a-bis), b), b-bis), b-ter), b-quater) e c) del comma 1 dell'articolo 13 del D.Lgs 15/12/1997, n. 472. Nel caso in cui l'imposta dovuta sia versata in ritardo e il ravvedimento, con il versamento della sanzione e degli interessi, intervenga successivamente, la sanzione applicabile corrisponde a quella riferita all'integrale tardivo versamento; gli interessi sono dovuti per l'intero periodo del ritardo; la riduzione prevista in caso di ravvedimento è riferita al momento del perfezionamento dello stesso. Nel caso di versamento tardivo dell'imposta frazionata in scadenze differenti, al contribuente è consentito operare autonomamente il ravvedimento per i singoli versamenti, con le riduzioni di cui al precedente periodo, ovvero per il versamento complessivo, applicando in tal caso alla sanzione la riduzione individuata in base alla data in cui la stessa è regolarizzata.

### **Art. 25 – Autotutela obbligatoria**

1. Il Responsabile del Servizio Tributi o il Funzionario Responsabile del tributo, procede all'annullamento in autotutela in tutto o in parte di un atto di imposizione ovvero rinuncia all'imposizione, anche in assenza di specifica istanza del contribuente, nei seguenti casi di manifesta illegittimità dell'atto o dell'imposizione:
  - a) errore di persona;
  - b) errore di calcolo;
  - c) errore sull'individuazione del tributo;
  - d) errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall'amministrazione finanziaria;
  - e) errore sul presupposto d'imposta;
  - f) mancata considerazione di pagamenti regolarmente eseguiti;
  - g) mancanza di documentazione successivamente sanata non oltre i termini previsti a pena di decadenza.

2. L'obbligo di cui al comma 1 non sussiste in caso di sentenza passata in giudicato favorevole al Comune, nonché decorso un anno dalla definitività dell'atto viziato per mancata impugnazione.
3. Il provvedimento deve essere notificato al contribuente interessato.
4. Ai sensi dell'art. 10-quater, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, con riguardo alle valutazioni di fatto operate dal Comune ai fini del presente articolo, in caso di avvenuto esercizio dell'autotutela, la responsabilità di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, è limitata alle ipotesi di dolo.
5. Ai sensi dell'art. 19, comma 1, lettera g-bis), del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, il rifiuto espresso o tacito di autotutela obbligatoria può essere impugnato dal contribuente avanti agli organi di giustizia tributaria, rispettivamente, entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento di rifiuto ovvero trascorsi 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza, nel caso di rifiuto tacito. È fatta salva la sospensione feriale dei termini prevista dalle vigenti disposizioni di legge.

### **Art. 25 bis – Autotutela facoltativa**

1. Fuori dei casi previsti dall'art. 25, il Comune può comunque procedere all'annullamento, in tutto in parte, di atti di imposizione ovvero alla rinuncia all'imposizione, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi, in presenza di una illegittimità o dell'infondatezza dell'atto o dell'imposizione. Il provvedimento in autotutela deve essere finalizzato al perseguimento dell'interesse pubblico tenuto conto del miglioramento del rapporto con il contribuente e del ripristino della legalità.
2. Nell'esercizio dell'autotutela il Responsabile del Servizio Tributi o il Funzionario Responsabile del tributo, dovrà tener conto dell'orientamento giurisprudenziale pronunciato sulla questione sottoposta al suo esame nonché della probabilità di soccombenza in un eventuale contenzioso e di condanna al rimborso delle spese di giudizio.
3. Tale provvedimento può essere disposto d'ufficio o a seguito di formulazione di istanza da parte del contribuente.
4. Il contribuente può chiedere l'annullamento dell'atto, totale o parziale, con istanza motivata in fatto o in diritto.
5. La richiesta deve riportare i dati anagrafici e il codice fiscale dell'istante, l'indicazione dell'atto gravato e deve essere corredata della documentazione addotta a sostegno della domanda.
6. All'interessato viene comunicato l'esito dell'istanza con atto scritto motivato in fatto e in diritto, indicando i documenti e gli altri elementi di prova su cui la decisione è fondata.
7. L'atto di annullamento può intervenire fino all'emissione di sentenza con efficacia di giudicato tra le parti. Le sentenze passate in giudicato per motivi di ordine formale (inammissibilità, irricevibilità, improcedibilità ecc.) non escludono la facoltà di esercitare il potere di autotutela.
8. Nel potere di annullamento deve intendersi compreso anche il potere di disporre la sospensione degli effetti dell'atto che appare illegittimo o infondato.

9. Il provvedimento di autotutela deve essere notificato al contribuente.
10. Ai sensi dell'art. 19, comma 1, lettera g-ter), del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, il diniego espresso di autotutela può essere impugnato dal contribuente avanti agli organi di giustizia tributaria, entro il termine previsto dall'art. 21 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. È fatta salva la sospensione feriale dei termini prevista dalle vigenti disposizioni.
11. Ai sensi dell'art. 10-quinquies, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, con riguardo alle valutazioni di fatto operate dal Comune ai fini del presente articolo, in caso di avvenuto esercizio dell'autotutela, la responsabilità di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, è limitata alle ipotesi di dolo.

### **Art. 25 ter – Divieto di bis in idem nel procedimento tributario**

1. Salvo che specifiche disposizioni prevedano diversamente e ferma l'emendabilità di vizi formali e procedurali, il contribuente ha diritto a che il Comune eserciti l'azione accertativa relativamente a ciascun tributo una sola volta per ogni periodo d'imposta.
2. In particolare, ai sensi del precedente comma 1, il contribuente non può essere oggetto di più atti di accertamento per lo stesso oggetto impositivo in presenza di plurime violazioni nello stesso periodo di imposta, mentre è possibile notificare al contribuente più avvisi di accertamento relativi alla stessa annualità ed a oggetti impositivi differenti. Resta fermo che l'accertamento può essere sostituito, integrato o modificato in aumento mediante la notificazione di nuovi atti, in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi da parte del Comune, appositamente specificati nei medesimi.

### **Art. 25 quater – Divieto di divulgazione dei dati dei contribuenti**

1. Nell'esercizio dell'azione amministrativa e al fine di realizzare la corretta attuazione del prelievo tributario, il Comune ha il potere di acquisire, anche attraverso l'interoperabilità, dati e informazioni riguardanti i contribuenti, contenuti in banche dati di altri soggetti pubblici, fermo il rispetto di ogni limitazione stabilita dalla legge. Resta fermo quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia di accesso da parte del Comune alle banche dati detenute da soggetti pubblici o gestori di pubblici servizi.
2. È fatto divieto al Comune di divulgare i dati e le informazioni di cui al comma 1, salvi gli obblighi di trasparenza previsti per legge, ove da essa non specificamente derogati.

### **Art. 25 quinquies – Principio di proporzionalità nel procedimento tributario**

1. Il procedimento tributario bilancia la protezione dell'interesse comunale alla percezione del tributo con la tutela dei diritti fondamentali del contribuente, nel rispetto del principio di proporzionalità.
2. In conformità al principio di proporzionalità, l'azione amministrativa deve essere necessaria per l'attuazione del tributo, non eccedente rispetto ai fini perseguiti e non limitare i diritti dei contribuenti oltre quanto strettamente necessario al raggiungimento del proprio obiettivo.

3. Il principio di proporzionalità di cui ai commi 1 e 2 si applica anche alle misure di contrasto dell'elusione e dell'evasione fiscale ed alle sanzioni tributarie.
4. A tal fine il Comune deve notificare al contribuente la specifica tipologia di atto tributario che oltre ad essere rispondente alle previsioni normative sia più adatto al rispetto del principio di proporzionalità. Le sanzioni amministrative sono determinate nel rispetto dei principi contenuti nell'art. 7 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, in modo da ricondurle nell'ambito del principio di ragionevolezza, tenuto conto anche di quanto evidenziato dal comma 4 del citato art. 7 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

### **Art. 25 sex – Tutela dell'affidamento e della buona fede.**

#### **Errori del contribuente**

1. I rapporti tra contribuente e Comune sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.
2. Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti del Comune, ancorché successivamente modificate dal Comune stesso o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori del Comune.
3. Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta; in ogni caso non determina obiettiva condizione di incertezza la pendenza di un giudizio in ordine alla legittimità della norma tributaria.

### **Art. 25 septies – Documenti di prassi**

1. Il Comune fornisce supporto ai contribuenti nell'interpretazione e nell'applicazione delle disposizioni tributarie mediante:
  - a. circolari interpretative e applicative, mediante le quali fornisce la ricostruzione del procedimento formativo delle nuove disposizioni tributarie comunali e primi chiarimenti sui loro contenuti, approfondimenti e aggiornamenti interpretativi conseguenti a nuovi orientamenti legislativi e giurisprudenziali che riguardino la materia dei tributi locali, inquadramenti sistematici su tematiche di particolare complessità;
  - b. pubblicazione di documenti informativi nel proprio sito internet istituzionale;
  - c. interpello;
  - d. pubblicazione di documentazione tributaria in materia di tributi locali nel proprio sito internet istituzionale.

### **Art. 26 - Disciplina dell'istituto dell'accertamento con adesione**

1. Il Comune, per l'instaurazione di un migliore rapporto con i contribuenti improntato a principi di collaborazione e trasparenza e quale elemento di prevenzione e deflativo del contenzioso, introduce nel proprio ordinamento, ai sensi dell'art. 50 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, l'istituto dell'accertamento con adesione.

2. L'accertamento dei tributi comunali può essere definito con adesione in contraddittorio col contribuente sulla base dei principi dettati dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 e delle disposizioni del presente regolamento.
3. Per contribuente s'intendono tutte le persone fisiche, società di persone, associazioni professionali, società di capitali ed enti soggetti passivi di tributo comunale.

### **Art. 26 bis - Ambito di applicazione dell'accertamento con adesione**

1. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo; pertanto, esulano dal campo applicativo dell'istituto le questioni cosiddette "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile in conformità a elementi certi, determinati od obiettivamente determinabili.
2. La definizione in contraddittorio con il contribuente è limitata agli accertamenti di contestazione di omissione o infedeltà di adempimenti dichiarativi, non si estende agli atti di mera liquidazione dei tributi, conseguente all'attività di controllo formale delle dichiarazioni né agli atti di contestazione di inadempimento degli obblighi di versamento dei tributi.
3. L'accertamento può essere definito anche con l'adesione di uno solo degli obbligati. La definizione chiesta e ottenuta da uno degli obbligati, comportando il soddisfacimento dell'obbligo tributario, estingue la relativa obbligazione nei confronti di tutti i coobbligati.
4. L'adesione del contribuente deve riguardare l'atto di accertamento nella sua interezza, comprendente ogni pretesa relativa al tributo in oggetto, sanzioni pecuniarie ed interessi, non potendosi ammettere adesione parziale all'atto medesimo.
5. In sede di contraddittorio il Comune deve compiere un'attenta valutazione del rapporto costo beneficio dell'operazione, tenendo conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento, nonché degli oneri e del rischio di soccombenza di un eventuale ricorso.

### **Art. 26 ter - Attivazione del procedimento per la definizione in accertamento con adesione**

1. Il procedimento per la definizione può essere attivato:
  - a. di iniziativa del comune, nei casi in cui non si applica il contraddittorio preventivo di cui all'art. 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212;
  - b. su istanza del contribuente, nel caso di avviso di accertamento per il quale si applica il contraddittorio preventivo previsto dall'art. 6 bis della legge 212/2000, dopo la ricezione dello schema di atto;
  - c. su istanza del contribuente, nel caso di avviso di accertamento per il quale si applica il contraddittorio preventivo, dopo la notifica dell'avviso, in alternativa all'ipotesi di cui alla precedente lettera b);
  - d. su istanza del contribuente, successivamente all'avvio di procedure ed operazioni di controllo;

- e. di comune accordo tra le parti, all'esito delle osservazioni presentate dal contribuente nel contraddittorio preventivo di cui all'art. 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, laddove emergano i presupposti per un accertamento con adesione.

### **Art. 26 quater - Accertamento con adesione ad iniziativa dell'ufficio**

1. Il Comune, in presenza di situazioni che rendono opportuna l'instaurazione del contraddittorio con il contribuente, a seguito dell'attività di accertamento, ma prima della notifica dell'avviso di accertamento ovvero a seguito di istanza del contribuente, comunica un invito a comparire, con lettera raccomandata o a mezzo posta elettronica certificata, con l'indicazione:
  - a. della fattispecie tributaria suscettibile di accertamento;
  - b. dei periodi d'imposta suscettibili di accertamento;
  - c. degli elementi in base ai quali il Comune è in grado di emettere avvisi di accertamento;
  - d. del giorno e del luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione.
2. Le richieste di chiarimenti, gli inviti a esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico ecc., che il Comune, ai fini dell'esercizio dell'attività di liquidazione e accertamento, può rivolgere ai contribuenti non costituiscono invito ai sensi del precedente comma per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.
3. La partecipazione del contribuente al procedimento, nonostante l'invito, non è obbligatoria e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile, così come l'attivazione del procedimento da parte del Comune non riveste carattere di obbligatorietà.

### **Art. 26 quinquies - Accertamento con adesione ad iniziativa del contribuente**

1. Nel caso di avviso di accertamento o di rettifica per i quali si applica il contraddittorio preventivo, il contribuente può formulare istanza di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito anche telefonico, entro 30 giorni dalla comunicazione dello schema di atto di cui all'articolo 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212. Il contribuente può presentare istanza di accertamento con adesione anche nei 15 giorni successivi alla notifica dell'avviso di accertamento o di rettifica, che sia stato preceduto dallo schema di atto, fatta eccezione l'ipotesi in cui il contribuente si sia avvalso della facoltà di presentare istanza di accertamento con adesione di cui al primo periodo del presente comma. In questa ipotesi, il termine per l'impugnazione dell'atto innanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado è sospeso per un periodo di 30 giorni.
2. L'istanza di cui al comma precedente può essere proposta dal contribuente a seguito dell'attivazione di procedure di controllo, richieste di chiarimenti, di invito a esibire o trasmettere atti e documenti, di invio di questionari, accessi, ispezioni e verifiche. In questo caso qualora tra la data di comparizione e quella di decadenza del Comune dal potere di notificazione dell'atto impositivo intercorrano meno di novanta giorni, il termine di decadenza per la notificazione dell'atto impositivo è automaticamente prorogato di centoventi giorni, in deroga al termine ordinario.
3. L'istanza può essere presentata all'Ufficio mediante consegna diretta, a mezzo posta o tramite posta elettronica certificata.
4. L'impugnazione dell'avviso comporta rinuncia all'istanza di definizione.

5. Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione, il Comune anche telefonicamente o telematicamente, formula l'invito a comparire.

### **Art. 26 sex - Esame dell'istanza ed invito a comparire per definire l'accertamento**

1. La presentazione dell'istanza di cui all'art. 26 quinquies viene verificata in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui all'art. 26.
2. In caso di sussistenza dei requisiti l'istanza viene accolta e si provvede alla comunicazione al contribuente dell'invito a comparire con indicazione del giorno ed orario, eventualmente preventivamente concordato; in caso di insussistenza dei requisiti l'istanza viene rigettata.
3. La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato nell'invito comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione.
4. Eventuali e motivate richieste di differimento avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito, saranno prese in considerazione solo se avanzate entro tale data.
5. Nel caso in cui il contribuente abbia presentato istanza di accertamento con adesione successivamente alla notifica dell'avviso di accertamento o di rettifica, che sia stato preceduto dal contraddittorio preventivo ai sensi dell'art. 6-bis, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, il Comune, ai fini dell'accertamento con adesione, non è tenuto a prendere in considerazione elementi di fatto diversi da quelli dedotti con le eventuali osservazioni presentate dal contribuente, ai sensi del suddetto art. 6-bis, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e comunque da quelli che costituiscono l'oggetto dell'avviso di accertamento o rettifica.
6. Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato e dell'esito negativo della procedura, è dato atto in apposito verbale da parte del Funzionario incaricato del procedimento.

### **Art. 26 septies - Atto di accertamento con adesione**

1. A seguito del contraddittorio, ove l'accertamento sia concordato con il contribuente, il Comune redige in duplice esemplare atto di accertamento con adesione che va sottoscritto dal contribuente (o da suo procuratore generale o speciale) e dal Funzionario responsabile del tributo o suo delegato. La procura generale o speciale deve essere conferita per iscritto e con firma autenticata.
2. Nell'atto di definizione vanno indicati:
  - a. gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, anche con richiamo alla documentazione in atti;
  - b. la liquidazione delle maggiori tasse, imposte, interessi e sanzioni dovute in dipendenza della definizione;
  - c. le modalità di versamento delle somme dovute.

### **Art. 26 octies - Perfezionamento della definizione**

1. La definizione si perfeziona con il versamento, entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione, delle somme dovute con le modalità indicate nell'atto stesso e, in caso di pagamento rateale, con pagamento della prima rata accordata e la prestazione della garanzia eventualmente richiesta ai sensi del comma 2. Entro 10 giorni dal suddetto versamento il contribuente fa pervenire al Comune la quietanza del pagamento dell'intero importo delle somme dovute, ovvero dell'importo della prima rata con copia della garanzia ove necessaria. Il Comune, a seguito del ricevimento della quietanza, rilascia al contribuente l'esemplare dell'atto di accertamento con adesione destinato al contribuente stesso.
2. È ammesso, a richiesta del contribuente, il pagamento in forma rateale sulla base dell'art. 17.

### **Art. 26 noven - Effetti della definizione**

1. Il perfezionamento dell'atto di adesione comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento. L'accertamento definito con adesione non è pertanto soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte del Comune.
2. L'intervenuta definizione non esclude peraltro la possibilità per il Comune di procedere ad accertamenti integrativi nel caso che la definizione riguardi accertamenti parziali e nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile né dal contenuto della dichiarazione, né dagli atti in possesso alla data medesima.
3. Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica dell'avviso di accertamento, questo perde efficacia dal momento del perfezionamento alla definizione.

### **Art. 26 decem - Riduzione della sanzione**

1. A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni *di omessa o infedele dichiarazione* che hanno dato luogo all'accertamento si applicano nella misura di un terzo del minimo previsto dalla legge.
2. Di detta possibilità di riduzione è reso edotto il contribuente apponendo la relativa avvertenza in calce agli avvisi di accertamento. L'infruttuoso esperimento del tentativo di concordato da parte del contribuente così come la mera acquiescenza prestata dal contribuente in sede di contraddittorio all'accertamento del Comune rendono inapplicabile l'anzidetta riduzione.
3. Le sanzioni scaturenti dall'attività di liquidazione del tributo sulla base dei dati indicati nella dichiarazione o denuncia nonché quelle che conseguono a violazione formale e concernenti la mancata, incompleta o non esaustiva risposta a richieste formulate dall'Ufficio sono parimenti escluse dalla anzidetta riduzione.

## **TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI**

### **Art. 27 - Tutela giudiziaria**

1. Ai fini dello svolgimento delle procedure contenziose in materia di entrate tributarie, ai sensi del

D.Lgs 31/12/1992 n. 546, il funzionario responsabile del tributo o il responsabile del servizio tributi o i soggetti di cui all'art. 52 comma 5 lettera b) del D.Lgs 15/12/1997, n. 446 sono abilitati alla rappresentanza dell'ente ed a stare in giudizio anche senza difensore.

2. I soggetti di cui al comma 1 possono accedere, qualora lo ritengano opportuno, alla conciliazione giudiziale proposta dalla parte, ai sensi e con gli effetti degli art. 48 e seguenti del D.Lgs 31/12/1992 n. 546.

### **Art. 28 - Disposizioni finali**

1. Il presente Regolamento sostituisce il precedente approvato con atto del Consiglio n. 52 del 30/7/2020 e modificato con atto del Consiglio n. 80 del 28/12/2020, a far data dalla sua entrata in vigore.
2. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di leggi e regolamentari vigenti.
3. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria.
4. I richiami e le citazioni di norme contenute nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.